

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NARAYANA

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica NARAYANA" con sede in Modena, Via Europa 186. L'eventuale variazione di indirizzo Inell'ambito dello stesso comune non darà luogo o variazione dei patti associativi.

### **Art. 2 – Scopo**

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le entrate sono finalizzate unicamente all'autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall'associazione nel raggiungimento degli obiettivi statuari.

2. Essa ha per finalità la promozione lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e cultura fisica e, in particolare, attività finalizzate al fitness e al benessere fisico, mediante tecniche e metodologie diverse intese anche come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della ginnastica e della cultura fisica. A titolo esplicativo e non tassativo tra le finalità dell'associazione troviamo:

- la promozione di corsi di ginnastica e cultura fisica, di stage, di convegni, di seminari, di dimostrazioni, volti a diffondere la cultura e la pratica della ginnastica e della cultura fisica avvalendosi anche del contributo di persone estranee all'associazione;
- la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e di attrezzature sportive, di immobili e impianti, propri e di terzi, abilitate alla pratica della ginnastica e della cultura fisica;
- la promozione della ginnastica e della cultura fisica in diversi contesti sociali quali le scuole, i centri per gli anziani, le carceri le "case famiglia", i centri per disabili,ecc,
- la promozione della ginnastica e della cultura fisica come strumento di benessere psico-fisico, e come filosofia che parte dalla promozione della salute fisica, per arrivare a migliorare la salute;
- la promozione di tutte quelle discipline a stretto contatto con il mondo della ginnastica e della cultura fisica;
- la valorizzazione del contenuto degli Art. 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che richiamano il valore della salute, dell'individuo, dell'autodeterminazione e della libera scelta di vita nel rispetto del singolo e della collettività;

3. L' Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 – Durata**

1. L'Associazione avrà durata fino al 31/12/2050. L'attività potrà essere prorogata previa delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 4 - I soci dell'Associazione**

1. I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) SOCI FONDATORI;
- b) SOCI ORDINARI;
- c) SOCI ONORARI.

a) Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato vita all'Associazione in sede di prima costituzione. I soci fondatori sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.

b) Sono Soci Ordinari le persone fisiche che, condividendo gli scopi ed i fini della Associazione, chiedono di aderirvi e vengono accettati. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.

c) Sono Soci Onorari tutti coloro che, soci o non soci, si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario deve essere accettata ed è vitalizia; essa viene conferita dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. L'iscrizione quale Socio Onorario non comporta il pagamento della quota associativa.

2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettiva e continuativa partecipazione degli Associati. E' esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La quota e gli eventuali contributi associativi, fatta eccezione per il trasferimento a causa di morte, sono intrasmissibili, con divieto di rivalutazione degli stessi.

### **Art. 5 - Domanda di ammissione**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Possono essere soci dell'associazione anche le persone giuridiche che condividano le finalità ed i principi ispiratori sopra indicati.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda in forma scritta contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
- b) dichiarazione di accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il quale delibererà circa l'ammissione alla prima riunione possibile. Il giudizio con cui viene negata una domanda di ammissione deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio si perde dalla data della delibera stessa. In tal caso il socio escluso avrà diritto ad eventuale rimborso delle quote pagate.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da entrambe i genitori i quali rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 6 - Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci, siano essi Fondatori, Ordinari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Per i soci minorenni entrambe i genitori potranno partecipare alle attività e assemblee dell'associazione ma solo uno dei due avrà diritto di voto. L'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dall'associazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. I soci si impegnano a pagare la quota associativa annuale e ad onorare gli impegni presi nei confronti dell'associazione.

4. I soci si impegnano a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e si impegnano a non mettere in atto comportamenti dannosi nei confronti della associazione e della sua immagine.

#### **Art. 7 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) decesso del socio;
- b) dimissioni volontarie del socio, da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno associativo;
- c) decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
- d) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) mancato rinnovo annuale dell'iscrizione e relativo versamento della quota annuale entro il termine di 2 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

2. La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, ed è pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

3. Avverso la delibera di radiazione che il Consiglio direttivo deve comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

4. L'associato radiato non può essere più ammesso.

5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

6. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **Art. 8 – Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il presidente
- il consiglio direttivo
- l'organo di controllo.

#### **Art. 9 – Assemblea e diritto di partecipazione**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale ed i soci onorari. Tutti gli associati avranno diritto di voto, tuttavia i minorenni dovranno essere rappresentati da uno dei due genitori.

5. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso sul sito internet, così da garantire la massima diffusione e partecipazione, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o qualsiasi altro mezzo di comunicazione da cui risulti prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea Ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e di quello preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi di quelli previsti all'art. 12.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 12 - Validità assembleare**

1. Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 25 in tema di assemblea straordinaria per cessazione dell'attività, l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. L'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 25, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4. In entrambi i casi la seconda convocazione si dovrà svolgere in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

5. Ogni socio ha diritto ad un solo voto oltre all'eventuale voto per la delega ricevuta.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di nove eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, ove non venga nominato a quest'ultima funzione un altro componente del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci onorari ed i soli soci persone fisiche maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Art. 14 – Dimissioni e revoca di Consiglieri**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla surroga dei primi dei non eletti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti eletti e non surrogati.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentita la persona che la propone.

### **Art. 15 – Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

### **Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) deliberare le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- f) deliberare in materia di attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- g) deliberare in relazione alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) la fissazione delle quote sociali;
- j) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- k) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- l) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci ed infine,
- m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 17 – Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. – 19 L'Organo di controllo**

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea procederà alla nomina dell'organo di controllo, che potrà essere anche monocratico, secondo le modalità di legge.

L'organo di controllo resterà in carica per tre anni dalla nomina.

Nel caso di organo collegiale, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del Presidente del collegio.

L'Assemblea dovrà anche deliberare in merito al compenso spettante all'organo stesso.

#### **Art. 20– Il rendiconto ed il bilancio preventivo**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Art. 21 – Anno associativo e finanziario**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno.

#### **Art. 22 – Patrimonio**

1. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) contributi straordinari dei soci;
- d) contributi, proventi e quote associative periodiche ottenuti attraverso l'attività istituzionale dell'Associazione;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci;
- f) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

2. L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione anche in modo indiretto degli stessi nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali avanzi annuali di gestione verranno reinvestiti nelle attività sociali.

3. Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 23 – Sezioni**

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 – Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di promozione di appartenenza, questo sarà composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Modena, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### **Art. 25 – Scioglimento**

1. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria per lo scioglimento dell'associazione può essere avanzata o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'assemblea si considera validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti, in proprio o per delega, almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della maggioranza semplice.

3. Lo scioglimento viene deliberato sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci presenti in proprio o per delega.

4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

5. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro soggetto senza finalità di lucro che persegua finalità sportive ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 26 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.